CONTRATTO D'APPALTO

TRA

FNM SPA con sede in Milano, Piazzale Cadorna n° 14 – Capitale Sociale Euro 230.000.000,00 interamente versato – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n° 28331– Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° 00776140154, in seguito denominata "la Committente", rappresentata dal Presidente Andrea Angelo Gibelli nato a Codogno il 07/09/1967 che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto;

E

..... con sede legale in .....

.....- Canc. Tribunale di ..... - C.C.I.A.A. di ..... - Partita I.V.A. ..... in seguito denominata "Appaltatore" rappresentata dal ..... nato a ..... il ....., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto;

PREMESSO CHE

- FNM Spa intende individuare un operatore economico a cui affidare, per sé e le società del Gruppo che aderiranno al presente appalto con apposita convenzione, il servizio di smontaggio, trasporto arredi interni ed esterni degli uffici della sede sociale e dei fabbricati viaggiatori, nonché lo sgombero di magazzini, riordino archivi e manutenzione arredi su tutta la tratta ferroviaria del ramo di Milano della società controllata Ferrovienord;

- all'uopo, la committente con Bando di gara del ..... ha indetto procedura di selezione ai sensi dell'art.238 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dell'appalto;

- l'Appaltatore, nei termini previsti dagli atti di gara, ha presentato la propria offerta;

- ad esito della procedura è risultato che l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta ammissibile, in base al criterio di aggiudicazione previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara;

- l'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto è stata affidata all'Appaltatore con lettera prot. n°..... del .....;

- il suddetto servizio sarà finanziato con fondi di esercizio;

- il fornitore ritiene di avere i requisiti tecnici necessari per poter eseguire a regola d'arte il servizio richiesto dalla Committente, in conformità a quanto pattuito con il contratto;

- il fornitore, a tutti gli effetti di legge e di contratto, dichiara di avere accuratamente visitato i luoghi e le strutture nei quali il servizio dovrà essere eseguito, di avere assunto tutte le informazioni ritenute utili, e proceduto a tutti i saggi e ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull'esecuzione e sull'andamento dell'appalto, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell'appalto, delle difficoltà, delle modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell'offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Il contenuto delle premesse è parte integrante del Contratto.

ART. 2 DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Contratto il "CAPITOLATO GENERALE SERVIZI", "CAPITOLATO TECNICO", "LISTINO PREZZI" e "OFFERTA ECONOMICA".

ART. 3 OGGETTO

Il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi Allegati nonché dei documenti ivi richiamati, definisce la disciplina normativa e contrattuale della fornitura dei servizi di smontaggio, trasporto arredi interni ed esterni degli uffici e dei fabbricati viaggiatori, sgombero magazzini, riordino archivi e manutenzione arredi.

ART. 4 IMPORTO E DURATA DLL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, per tutte le società del Gruppo, è sino ad €. 270.000,00 (euro duecentosettantamila00), IVA esclusa., oltre oneri per la sicurezza pari ad € 324,00.

Il valore dei servizi a favore della Società FNM è sino ad € 120.000,00 oltre IVA.

Fino alla concorrenza di tale importo aumentabile o diminuibile fino ad una percentuale massima del 20%, la committente avrà diritto a chiedere gli interventi secondo le modalità meglio descritte nell'allegato capitolato tecnico.

Il corrispettivo verrà contabilizzato a misura applicando ai costi unitari di cui all'elenco prezzi lo sconto percentuale del..... offerto in sede di gara.

Ciascuna Società aderirà al presente contratto tramite apposito atto .

Il fornitore si impegna ad applicare le presenti condizioni anche alle Società del Gruppo FNM che aderiranno al presente contratto.

La durata del contratto è di 3 anni dalla firma dello stesso.

ART. 4. BIS OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.i. e m., che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'appaltatore è tenuto altresì (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (iii) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (iv) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara **(CIG)** .....

3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L'appaltatore è tenuto -a pena di nullità assoluta del contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 5 COLLAUDO

Secondo quanto previsto nel capitolato Generale servizi.

ART. 6 PAGAMENTI

Il Committente dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione della fornitura affidata, procederà alla corresponsione del corrispettivo ai sensi dell'art.4 del presente atto.

Tutti i compensi spettanti all'Impresa saranno corrisposti alla stessa, a seguito dell'emissione di fattura, con pagamento a 90 giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario come da indicazioni dell'Impresa.

La fattura dovrà essere analiticamente dettagliata. In essa dovranno essere indicate quantità e tipologia dei materiali consegnati sulla base dei prezzi unitari e riportando il numero dell'ordine.

ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di Euro……. (Euro ……..) per mezzo della polizza n……. emessa da …….. recante:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.;

c) l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della committente;

d) la clausola che prevede la validità della garanzia stessa sino alla comunicazione di svincolo da parte di FNM SpA

La garanzia potrà essere svincolata solo previo nulla osta scritto di FNM SpA.

Nei casi in cui, durante il rapporto contrattuale, la committente escuta la fideiussione ovvero incameri la cauzione prestata l'Impresa è obbligata a reintegrare la garanzia prestata entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di escussione ovvero di incasso. In caso di inottemperanza all'obbligo di reintegrazione, la committente si potrà rivalere sui corrispettivi dovuti all'Impresa, se del caso, opponendo in compensazione le somme dovute a titolo di fideiussione.

ART.8 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER DANNI ED INFORTUNI - ASSICURAZIONE

1. L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del servizio appaltato, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

2. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della committente, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L'Impresa si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.

4. L'Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della committente, con la polizza n..... stipulata con .....

5. Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalla detta polizza assicurativa sopra menzionate rimane ad esclusivo carico dell'Impresa.

6. Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della committente, in special modo per

tutte le somme corrisposte nelle eventualità di risarcimenti rimborsati ovvero non coperti da Assicurazione INAIL.

7. È facoltà della committente ordinare all'Impresa di riparare a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

ART.9. ONERI PARTICOLARI

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte di FNM SpA. In tal senso, l'Impresa si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando FNM SpA a qualsiasi titolo.

FNM SpA si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte del Fornitore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

ART.10. ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Committente eseguirà i controlli circa la tutela ed il trattamento

normativo ed economico del personale dell'Impresa, indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto di FNM SpA, è .....

Responsabile della gestione del Contratto, per conto di FERROVIENORD, è .....

Responsabile della gestione del Contratto, per conto dell'Impresa, è il Sig. .....

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'Impresa a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle prestazioni, saranno contestati al rappresentante dell'Impresa, responsabile del servizio, per iscritto.

Resta comunque inteso che, nei casi suddetti, i termini di tempo concessi all'Impresa decorreranno dalla data della consegna diretta o dell'invio del fax/raccomandata e non dalla data di ricevimento della contestazione.

L'Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al suo rappresentante, le proprie controdeduzioni. Decorso detto termine, la Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative più opportune.

ART.11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione

del Servizio gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Aggiudicataria di esecuzione dell'appalto, derivante da causa non imputabile all'Aggiudicataria e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Aggiudicataria alla Società mediante lettera raccomandata entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Aggiudicataria è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 12 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in Via ..... - ..... con l'intesa che ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il municipio di Milano.

ART. 13 FORO

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali, individuabili a norma del D. LGS. n. 196/2003, dei quali verranno in

possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

Milano, lì

IL COMMITTENTE **L'APPALTATORE**

FNM SPA

(Il Presidente Andrea Angelo Gibelli)

FERROVIENORD S.p.A

(Il Procuratore Ing. Roberto Ceresoli)

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare gli Artt. 1, 4,4 bis e 9, 10 del contratto e gli articoli 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 del CAPITOLATO GENERALE FORNITURE/SERVIZI.

L'APPALTATORE